

Avv. Raffaele Fusco
Via B.A. Casotti n. 5
71036, LUCERA (FG)
Cell. 320.4629694 – Tel/Fax 0881.520878

R.G. n. _____ Proc. Unitario

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA
- Terza Sezione Civile -

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(ex art. 65 e ss. Codice della Crisi e dell'Impresa)

Ill.mo Presidente

Ill.mo Giudice Delegato

Spett.le O.C.C. - Commercialisti Foggia

Gent.mo Gestore della Crisi, Avv. Matteo Santoro

PER

il sig. **Mercaldi Giuseppe**, c.f. MRCGPP57T15I963Y, nato il 15.12.1957 a Stornarella (FG) e residente in Foggia alla via Gorizia n. 48, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Fusco, c.f. FSCRFL93C09E716I -il quale indica ex art.176 u.c. c.p.c. il fax: 0881522530 e l'e-mail certificata: avv.raffaele.fusco@legalmail.it- ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Lucera alla via B. A. Casotti n. 5, giusta procura in calce alla presente proposta

PREMESSO CHE

Sull'accesso alla procedura di sovraindebitamento - piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

- il ricorrente riveste la qualità di consumatore così come inteso dall'art. 2, comma 1, lett. e) del Codice della Crisi e dell'Impresa nonché dall'art. 6, comma secondo, lett. b), L. n. 3/2012 così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020 (cfr. <<la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali>>) e ribadito dalla



suprema Corte di Cassazione con sentenza dell'1 febbraio 2016 n. 1869 -ove ha stabilito il principio di diritto per qualificare come "consumatore" la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla Legge 3/2012- secondo il quale: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>.

- pertanto, il ricorrente non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge;
- con istanza del 14.05.2023 - il sig. Mercaldi, a mezzo del sottoscritto difensore, chiedeva all'O.C.C. - Commercialisti Foggia la nomina di un Gestore della Crisi, individuato nella figura dell'Avv. Matteo Santoro, giusta provvedimento di nomina Prot. n. 796 OCC/U del 16.05.2023;
- a seguito degli incontri programmatici svolti presso lo studio professionale del Gestore della Crisi, Avv. Matteo Santoro e della integrazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della pratica, lo scrivente procuratore inoltrava la seguente proposta al summenzionato Gestore della Crisi.

All'uopo, si specifica che:

- il sig. Mercaldi Giuseppe non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né al piano del consumatore/ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 65 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa nonché alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e che non ha usufruito dell' agevolazione della suddetta procedura;
- Inoltre, non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge.

Sulla esposizione debitoria.

- L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi e dell'Impresa, il quale stabilisce che <<al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi>>.
- in virtù dei debiti contratti dal sig. Mercaldi, di seguito elencati, commisurati alle esigenze familiari ed al reddito percepito dallo stesso, è necessario procedere alla



- A. **Agos Ducato S.p.A.:** Contratto di linea di credito, per una esposizione debitoria totale complessiva di €7.809,41, giusta specificazione di credito inviato dalla Creditrice al Gestore della Crisi del 01.06.2023;
- B. **Intesa San Paolo S.p.A.:** Contratto di conto corrente nr. [REDACTED] dell'importo originario accordato di €3.000,00 e prestito personale del 17.07.2015, dell'importo originario di €22.154,82, dell'importo residuo di (rispettivamente) €2.929,01 ed €17.867,55, per una esposizione debitoria totale complessiva di €20.796,56;
- C. **IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic):** contratto Findomestic [REDACTED] dell'importo residuo di €65.095,37, giusta Decreto Ingiuntivo n. 408/2022 del 17.03.2022 del Tribunale di Foggia (R.G. n. 1010/2022) oltre ad €2.960,06 per compensi professionali (comprensivo di oneri di legge) ed esborsi, a cui sono da riconoscersi le ulteriori spese maturate così come portate in atto di precetto del 14.02.2023 (per complessivi €75.164,96 di cui €620,13 per compensi professionali comprensivi di oneri di legge) e successivo atto di pignoramento presso terzi (R.G. Es. Mob. n. 731/2023 - Trib. Foggia), per una esposizione debitoria totale complessiva di €75.164,96.
- D. **Comune di Foggia**, per TARI anno 2019 (€87,00), anno 2020 (€353,00), anno 2021 (€375,00) e anno 2022 (€346,00) non versata, per una esposizione debitoria totale complessiva di €1.061,00, giusta specificazione di credito inviato dalla Creditrice al Gestore della Crisi del 01.06.2023;
- E. **Regione Puglia**, per bolli auto non pagati negli anni 2022 e 2023, per una esposizione debitoria totale complessiva di €459,77.

Inoltre il sig. Mercaldi Giuseppe è altresì debitore nei confronti di **IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic):** contratto Findomestic nr. [REDACTED] dell'importo residuo di €2.944,74 giusta Decreto Ingiuntivo n. 414/2020 del 22.06.2020 del Giudice di Pace di Foggia - R.G. n. 1207/2020, oltre compensi legali e spese liquidati in D.I. per €528,33 (comprensivi di oneri di legge) a cui sono da riconoscersi le ulteriori spese maturate così come portate in atto di precetto del 24.11.2021 (per €4.351,84) e successivo atto di pignoramento presso terzi, per una esposizione debitoria totale complessiva di €4.351,84. Per il predetto credito è in corso procedura esecutiva mobiliare presso terzi (R.G. Es. Mob. n. 535/2022 - Trib. Foggia) ove il creditore, a far data da marzo 2022, ha pignorato il quinto dello stipendio del sig. Mercaldi, pari ad €241,76 (termine dicembre 2023) mensili tale per cui, all'attualità (giugno 2023), l'esposizione debitoria complessiva ammonta ad €1.291,86. Attesa la scadenza del debito con il pignoramento



del quinto dello stipendio che interverrà plausibilmente prima della omologa del presente piano, il suddetto debito non verrà inserito nella presente proposta ma troverà soddisfacimento nelle modalità correnti.

Si specifica che la suddetta esposizione debitoria potrebbe subire variazioni causate dal tempo strettamente necessario intercorrente dall'instaurazione della pratica alla fase di omologa della proposta.

Si precisa, altresì, che non sussistono esposizioni debitorie nei confronti degli Enti fiscali (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate e Riscossione).

Sulle cause dell'indebitamento.

La causa principale che ha causato il sovraindebitamento del sig. Mercaldi Giuseppe è consistita nella separazione coniugale, molto problematica e conflittuale, intervenuta con la ex coniuge [REDACTED]. Il suddetto procedimento, in uno alle cause che ne hanno scaturito, hanno costretto il sig. Mercaldi Giuseppe a doversi difendere in innumerevoli procedimenti giudiziari a proprio carico, spesso infondati e pretestuosi, avviati dalla ex moglie.

Difatti, a titolo meramente semplificativo, si riassume quanto segue: la separazione giudiziale dei coniugi, avvenuta dinanzi il Tribunale di Foggia, vedeva l'impugnazione del provvedimento di primo grado dinanzi la Corte di Appello di Bari, da parte della sig.ra [REDACTED] (ex moglie dell'istante), poi rigettato, definito con sentenza [REDACTED]. Sebbene la Corte di Appello di Bari abbia condannato la ex coniuge a sborsare le somme per il pagamento delle spese giudiziarie, il sig. Mercaldi non è mai riuscito a recuperarle fattivamente. Ciò, vedeva un inevitabile esborso duplicato di denaro per la difesa giudiziaria. Ma v'è di più. In ottemperanza dell'ordine del Presidente del Tribunale di Foggia, Dott. Pecoriello, nell'aprile 2009 il sig. Mercaldi fu costretto a liberare e a rilasciare la casa coniugale, sita in Orta Nova, in favore della propria ex consorte. Al contempo, il sig. Mercaldi non avendo disponibilità economica, alternava la propria dimora presso il garage di pertinenza dell'abitazione coniugale ovvero, quando ciò era impedito dalla ex moglie, dormiva nella propria automobile non avendo la possibilità di condurre in locazione altro immobile. Al contempo, versava al proprio figlio, Antonio Mercaldi, la somma di €450,00 mensile, giusta provvedimento giudiziario.

Nel maggio 2009, riusciva a condurre in locazione una stanza con studenti universitari, versando la somma mensile di €250,00 oltre utenze, peggiorando ulteriormente la propria situazione economica.



La situazione economica iniziò a subire una vertiginosa discesa nell'agosto 2010, allorquando la ex coniuge denunciava il sig. Mercaldi d [REDACTED] [REDACTED], avvalendosi di testimonianze poco attendibili [REDACTED] [REDACTED] e perizie [REDACTED] Solo per tale denuncia, il Tribunale per i Minori di Bari sospendeva per n. 6 mesi il sig. Mercaldi dalla responsabilità genitoriale sul minore, in attesa dell'esito del relativo giudizio penale: gli incontri con il figlio minore avvenivano nella modalità protetta, presso i servizi sociali e psicologi di Orta Nova. Per tale ragione, il Mercaldi era costretto a spostarsi ogni giorno, per due volte al giorno, dal Comune di Orta Nova (residenza del minore ed ex città di residenza dell'istante) e Foggia (luogo di lavoro dell'istante ed attuale residenza dello stesso).

Al contempo, per una compiuta difesa dalle accuse infamanti portate dal giudizio penale a proprio carico, il sig. Mercaldi si vedeva costretto ad affidarsi ad un ulteriore difensore (Avv. Gianluca Ursitti) il quale ottenne dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia l'Archiviazione del procedimento penale e la caducazione delle accuse portate dalla denuncia. Ciò, tuttavia, comportava ulteriori esborsi economici tanto per la difesa nel procedimento dinanzi il Tribunale per i Minori di Bari quanto per la difesa dinanzi il Tribunale di Foggia - sezione penale.

A ciò si aggiungano le spese sostenute per le perizie psicologiche sul minore, attualmente convivente con il Mercaldi Giuseppe dopo la sospensione delle responsabilità genitoriale a carico della genitrice disposta, con un ulteriore giudizio, dal Tribunale per i Minori di Bari, nonché le spese sostenute per il divorzio giudiziale, quelle relative agli ulteriori giudizi penali (mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte della ex moglie e di mancato adempimento del provvedimento giudiziale, ostacolando la stessa i rapporti padre/figlio, prima della sospensione della responsabilità genitoriale della genitrice ed affido esclusivo del minore in favore del padre) e per il recupero degli importi dovuti dalla ex moglie a titolo di mantenimento del minore, convivente con il padre, e le spese straordinarie.

Per quanto innanzi si è cercato di riassumere, si pensi che l'istante ha dovuto sopportare nr. 13 procedimenti giudiziari, tra civili e penali, causati dalla ex moglie. All'uopo, si veda la relazione sulle cause del sovraindebitamento redatta personalmente e sottoscritta dall'istante ed allegata alla presente.

Da ultimo, il sig. Mercaldi ha dovuto sostenere le spese per la ristrutturazione necessaria dell'immobile ove attualmente vive, di proprietà, pervenuto dal ricongiungimento dell'usufrutto della genitrice [REDACTED] nell'anno 2014.



Naturalmente in allegato alla presente si è cercato di dare prova delle innumerevoli spese sostenute dal sig. Mercaldi, ma non è stato possibile farlo compiutamente in virtù della impossibilità di precostituire la prova atteso che le spese sostenute sono state sostenute in tempi non sospetti, prima della instaurazione della presente procedura, non conosciuta dall'istanze sino alla instaurazione della domanda di nomina del Gestore della Crisi.

Sul merito creditizio ex art. 68, comma 3, C.C.I.I..

All'uopo si richiama all'attenzione l'art. 68, comma 3, C.C.I.I., secondo cui, *<<ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 05 dicembre 2013, n. 159>>.*

A fronte delle argomentazioni rilevate nel paragrafo che precede, è evidente che i creditori non hanno tenuto in alcuna debita considerazione, nell'erogazione del credito in favore del sig. Mercaldi, del merito creditizio del debitore.

Difatti, lo stesso, sebbene fosse già gravato da finanziamento con la Towers (ex Accedo) dell'anno 2012, per una rata mensile di €215,00, da fidi di conto corrente con Agos degli anni 2012-2014 nonché da un ulteriore finanziamento con Intesa San Paolo del 2015, per una rata mensile di €258,95, otteneva nel corso dell'anno 2017 un ulteriore finanziamento da Findomestic (oggi IFIS NPL), per una rata mensile di €686,90.

In buona sostanza, il sig. Mercaldi che, a fronte di uno stipendio mensile di €1.400,00 ed un fabbisogno familiare pari ad €1.000,00/1.100,00 mensili, già sosteneva rate complessive per €600,00 circa (Towers + Agos + Intesa San Paolo) è stato destinatario di un ulteriore finanziamento dell'importo mensile di €686,90 da parte di Findomestic (oggi IFIS NPL) vedendosi ridurre la somma per il proprio fabbisogno familiare ad €300,00 circa, del tutto insufficiente per un nucleo di n. 2 persone, di cui uno minorene.

In buona sostanza, quindi, Findomestic S.p.A. (oggi IFIS NPL) non ha tenuto conto del fabbisogno familiare *"necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile"* dell'istante, concedendo crediti ben superiori rispetto alle allora (ed attuali) capacità reddituali dello stesso.



È evidente che il comportamento degli Istituti di credito e, in particolare, di Findomestic S.p.A. (oggi IFIS NPL) è stato del tutto scevro alla normale diligenza e correttezza.

Sulla situazione familiare dell'istante.

- il sig. Mercaldi Giuseppe è divorziato dalla propria ex moglie. Dopo una lunga serie di vicissitudini giudiziarie, instaurate dalla propria ex coniuge, il sig. Mercaldi ha ottenuto l'affidamento esclusivo del figlio, con questi convivente, [REDACTED], attualmente di anni 19, nato [REDACTED] studente, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.

Sulla situazione reddituale dell'istante.

- il sig. **Mercaldi Giuseppe** attualmente ha un reddito mensile netto di €1.400,00 mensili (senza considerare la cessione del quinto dello stipendio ed i pignoramenti in busta paga), dacché dipendente presso il M.I.U.R. - Istituto Scolastico "Giannone/Masi" di Foggia, con la qualifica di Collaboratore Scolastico, con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come risulta dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni allegate;
- inoltre, l'istante dovrebbe percepire dalla propria ex coniuge la somma mensile di €400,00 mensile a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, affidato esclusivamente al sig. Mercaldi Giuseppe e con questi convivente. Il percepimento della suddetta somma mensile, in realtà, avviene solo in maniera saltuaria tant'è che l'istante ha dovuto procedere, invano, al recupero delle somme non versate a mezzo il procedimento di esecuzione forzata del pignoramento presso terzi.

Sulle proprietà immobiliari e mobiliari dell'istante.

- il debitore è proprietario al 100% dell'unico seguente **bene immobile**:
 1. Appartamento sito in Foggia alla via Gorizia n. 28, piano 1, identificato catastalmente al [REDACTED]
Consistenza vani 6,5, Rendita Catastale Euro 604,25.
Tale immobile è adibito ad abitazione del nucleo familiare ed è pervenuto al sig. Mercaldi Giuseppe dal ricongiungimento di usufrutto del 11.10.2001 [REDACTED]
[REDACTED] genitrice dell'istante [REDACTED]
[REDACTED].



Sull'immobile non grava alcun diritto reale di garanzia.

- L'istante è altresì titolare dei seguenti **beni mobili**:
 2. Mobilio principale presente nell'abitazione.
 3. Autovettura Alfa Romeo, tg. [REDACTED] immatricolata nell'anno 2007 ed acquistata dal sig. Mercaldi in data 12.07.2011, del valore attuale di mercato di circa €1.000,00.

Da ultimo, si evidenzia che negli ultimi cinque anni, l'istante non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio.

Sulle esigenze familiari dell'istante.

- il nucleo familiare del debitore istante, risulta composto da nr. 2 persone ovvero dal sig. Mercaldi Giuseppe stesso e dal figlio [REDACTED] di anni 18, nato [REDACTED], studente, ancora minorenni e non autosufficiente;
- pertanto, come dichiarato dal ricorrente, per il sostentamento della famiglia, lo stesso sostiene spese mensili ammontanti ad **€1.100,00** circa, così come di seguito specificate:

Voci di spesa media	Costo medio mensile
Spese condominiali	€50,00
Utenze domestiche Energia elettrica	€80,00
Utenze domestiche riscaldamento	€70,00
Utenze domestiche acqua	€100,00
Spese telefonia mobile	€30,00
TARI	€40,00
Assicurazione RCA – trasporto	€100,00
Spese per alimenti	€450,00
Vestiario	€70,00
Spese varie/scolastiche/extra	€100,00
Totale	€1.090,00 circa

Il fabbisogno indicato dal debitore ed innanzi esposto è oltremodo verosimile atteso che è pressoché corrispondente a quello scaturente dal calcolo enunciato dalla legge per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (cit. <<in misura pari



all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159) ovvero pari ad €1.083,96, come di seguito esplicito:

- Assegno sociale 2021: €503,27
- Assegno sociale 2023 aumentato della metà: €754,91 (€503,27 + €251,64)
- "Parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (nr. 2) della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159": **1,57**
- €754,91 x 1,57 = €1.185,21

Alla luce di quanto testé esposto:

- in relazione alla situazione patrimoniale ed al fabbisogno familiare, pertanto, il sig. Mercaldi non può sostenere le rate mensili dei debiti contratti originariamente concordati;
- quindi, il debitore ha inteso ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 65 e ss. del C.C.I.I. con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi e del relativo Gestore della Crisi nominato;
- a norma dell'art. 67 del C.C.I.I., l'Organismo di Composizione della Crisi, O.C.C. - Commercialisti Foggia, ha individuato quale relativo Gestore della Crisi l'Avv. Matteo Santoro di Manfredonia;
- quindi, il debitore, anche a mezzo del proprio difensore, Avv. Raffaele Fusco, ha predisposto con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato, la proposta di piano del consumatore, qui di seguito riassunta, e attestata dal suddetto O.C.C./Gestore della crisi, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Sulle garanzie da fornire ai creditori.

- a fronte delle esigenze famigliari e delle entrate economiche mensili, il debitore intende soddisfare i propri debiti a mezzo il versamento mensile della somma complessiva pari ad **€500,00** circa, derivata dal disavanzo del proprio reddito mensile decurtato di quanto occorrente per il sostentamento del proprio nucleo familiare;
- in tal guisa, il debitore avrebbe a disposizione circa €1.100,00 mensili costanti (derivanti dalla rimanenza del proprio stipendio pari ad €1.400,00) a cui vanno aggiunti potenziali, dacché incostanti e saltuari, €200,00 (determinato secondo un calcolo medio, in via cautelativa, attesa l'incostanza della percezione, derivanti dal



mantenimento mensile per il figlio sporadicamente versato dalla ex moglie) da utilizzare per il fabbisogno familiare mensile;

- ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento, il sig. Mercaldi, in caso di difficoltà, metterà a disposizione il proprio TFR maturato e maturando, all'attualità ancora inesigibile dacché in costanza di rapporto lavorativo nonché l'abitazione di propria proprietà.

Ulteriori Dichiarazioni.

Il sig. Mercaldi, come innanzi generalizzato, dichiara, inoltre, che allo stato:

- non sussistono altri debiti a proprio carico, oltre a quanto sopra esplicitato;
- non sussistono ulteriori crediti pignorabili, eccezion fatta per il quinto del proprio stipendio mensile, e impignorabili.

Sulla diligenza e sulla incapacità del debitore di adempiere alle proprie obbligazioni.

- Appare escluso che il consumatore istante abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come stabilito dall'art. 69 del C.C.I.I.. Piuttosto, dalle cause del sovraindebitamento, si evince l'incolpevolezza dell'istante nella causazione della propria esposizione debitoria.
- Si rileva, pertanto, l'attualità **incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte**, anche a fronte delle richieste di pagamento dei Creditori.
- Si evidenzia, da ultimo, la **diligenza** del debitore il quale, con le proprie sole forze, non solo sostiene il proprio nucleo familiare ma cerca in ogni modo di saldare i propri debiti correnti: non di poco conto è la circostanza che il ricorrente non abbia alcuna esposizione debitoria nei confronti degli Enti fiscali.

Sulla documentazione prodotta.

- Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte nonché in sede di incontro con il Gestore della Crisi nominato, Avv. Matteo Santoro, il debitore si mostrava pienamente disponibile al saldo di tutti i debiti contratti;
- in particolare, in allegato alla presente, si produce la seguente **documentazione**:
 - a) docc. di riconoscimento dell'istante;
 - b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
 - c) Dichiarazione dei redditi 2021-2022-2023 del sig. Mercaldi;
 - d) Ultime buste paga del sig. Mercaldi;
 - e) Sentenza n. [REDACTED] FG -R.G.n. [REDACTED] di separazione dei coniugi;



- f) Ordinanza Presidenziale di divorzio dei coniugi [REDACTED] Trib. FG-;
- g) Atto di pignoramento c/o terzi per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento a carico della ex coniuge;
- h) Contratto di locazione ad uso parziale dell'immobile di proprietà, registrato il 17.03.2016 all'Agenzia delle Entrate di Foggia al n. [REDACTED];
- i) visura catastale per soggetto;
- j) banca data delle quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate – valori OMI;
- k) libretto di circolazione dell'autovettura;
- l) documenti relativi a parte delle spese sostenute nei giudizi di cui innanzi;
- m) relazione sulle cause del sovraindebitamento, redatta e sottoscritta dal Mercaldi;
- n) Decreto Ingiuntivo n. 414/2020 del 22.06.2020 del Giudice di Pace di Foggia (R.G. n. 1207/2020) + atto di precetto + atto di pignoramento c/o terzi per debito IFIS NPL;
- o) Decreto Ingiuntivo n. 408/2022 del 17.03.2022 del Tribunale di Foggia (R.G. n. 1010/2022) + atto di precetto + atto di pignoramento c/o terzi per debito IFIS NPL;
- p) istanza di nomina del Gestore della Crisi, OCC - Commercialisti FG del 14.05.2023;
- q) nomina ed accettazione Gestore della Crisi, OCC - Commercialisti FG, Prot. n. 796 - OCC/U del 16.05.2023, Avv. Matteo Santoro + accettazione incarico + preventivo compensi.

In definitiva,

a fronte di quanto sopra esposto, il debitore in relazione alle proprie capacità economiche/patrimoniali mensili, ammontanti a complessivi €1.400,00 mensili circa - così come derivante dalla retribuzione mensile-, nonché in riferimento al proprio fabbisogno familiare, quantificato in €1.100,00 circa mensile, potrà sostenere rate mensili complessive ammontanti ad **€400,00** circa (anche in considerazione di una rata media e ponderata di €200,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio versato dalla ex moglie), in virtù dell'incostanza dei pagamenti,.

Alla luce di tanto, il ricorrente, anche a mezzo del sottoscritto difensore,

PRESENTA

la seguente proposta di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 65 e ss. C.C.I.I.



PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE per la composizione di crisi da sovraindebitamento ex artt. 65 e ss. C.C.I.I.

1. Fermo restando le suesposte considerazioni circa la capacità reddituale dell'istante, la propria meritevolezza e diligenza, l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, in uno alla necessità dello stesso di mantenere un tenore di vita dignitoso ed al proprio fabbisogno familiare e dell'esigenza di rientrare dai propri debiti in un tempo ragionevole, commisurato all'età del medesimo ricorrente, il sig. Mercaldi Giuseppe chiede e propone istanza di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore alle condizioni di seguito riportate.
2. Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere un periodo di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili (compensi O.C.C.).
3. Nel pagamento dei debiti, si terrà conto delle classi a cui appartengono i singoli crediti.
4. Sarà comunque necessario procedere alla esdebitazione dei crediti, in ragione della convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, come innanzi si dirà, al fine di rientrare nelle capacità reddituali dell'istante in relazione ad un tempo, per la soddisfazione delle ragioni creditorie, piuttosto ragionevole.
5. E' altresì conveniente e ragionevole, prevedere il pagamento dei crediti scaglionati temporalmente tra gli stessi.
6. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente

PIANO DI RIENTRO

dai debiti contratti.

A. Il debitore provvederà al rimborso pari al 40% del debito residuo con **AgosDucato S.p.A. (Chirografario)**, per una esposizione debitoria totale complessiva di **€7.809,41**. Il suddetto importo verrà esdebitato nella misura del 60%. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, commisurato all'età lavorativa del medesimo, nonché in considerazione della natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. L'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle seguenti modalità:

- Debito originario residuo: €7.809,41
- Rata originale: € -



- Data di estinzione originale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€3.123,76**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
€65,08 x nr. 48 rate (dalla 1° alla 48° rata dopo i crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 48 rate mensili (nr. 4 anni);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2028 (comprensivo dell'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).

B. Il debitore provvederà al rimborso pari al 40% del credito vantato dalla **Intesa San Paolo S.p.A. (Chirografario)**, per una esposizione debitoria totale complessiva di €20.796,56. Il suddetto importo verrà esdebitato nella misura del 60%. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, commisurato all'età lavorativa del medesimo, nonché in considerazione della natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. L'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle seguenti modalità:

- Debito originario residuo: €20.796,56
- Rata originale: € -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€8.318,62**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
€100,00 x nr. 48 rate (dalla 1° alla 48° rata dopo i crediti prededucibili)
€146,61 x nr. 24 rate (dalla 49° alla 72° rata dopo i crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 72 rate mensili (nr. 6 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2028 (comprensivo dell'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).

C. Il debitore provvederà al rimborso pari al 40% del debito residuo con **IFIS NPL S.p.A. (Chirografario)** per una esposizione debitoria totale complessiva di €75.164,96 così come portato dal Decreto Ingiuntivo n. 408/2022 del 17.03.2022 del Tribunale di Foggia (R.G. n. 1010/2022), atto di precetto del 14.02.2023 e successivo atto di pignoramento presso terzi (R.G. Es. Mob. n. 731/2023 - Trib. Foggia). Il suddetto importo verrà esdebitato nella misura del 60%. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, commisurato all'età lavorativa del medesimo, nonché in considerazione della natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. L'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle modalità di seguito indicate:

- Debito da D.I. n. 408/2022 e precetto: €75.164,96



- Rata a seguito di pignoramento c/o terzi: €241,76
- Data di estinzione a seguito di pignoramento c/o terzi: 2049 (26 anni)
- Debito a seguito di esdebitazione (- 60%): **€30.065,98**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
 - €100,00 x nr. 12 rate (dalla 1° alla 12° rata dopo i crediti prededucibili)
 - €150,00 x nr. 24 rate (dalla 13° alla 36° rata dopo i crediti prededucibili)
 - €250,00 x nr. 12 rate (dalla 36° alla 48° rata dopo i crediti prededucibili)
 - €300,00 x nr. 24 rate (dalla 49° alla 72° rata dopo i crediti prededucibili)
 - €418,50 x nr. 36 rate (dalla 73° alla 108° rata dopo i crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 108 rate mensili (nr. 9 anni);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2033 (comprensivo dell'anno per la richiesta moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).

D. Il debitore provvederà al rimborso pari al 50% del debito residuo con il **Comune di Foggia (Privilegiato Mobiliare)**, per una esposizione debitoria totale complessiva di **€1.061,00**. Il suddetto importo verrà esdebitato nella misura del 50%. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, commisurato all'età lavorativa del medesimo, nonché in considerazione della natura del credito (chirografario) e della deteriorabilità dello stesso. L'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle seguenti modalità:

- Debito residuo: €1.061,00
- Rata originale: € -
- Data di estinzione originale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 50%): **€530,50**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
 - €44,21 x nr. 12 rate (dalla 1° alla 12° rata dopo i crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 12 rate mensili (nr. 1 anno);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2025 (comprensivo dell'anno per la richiesta moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).

E. Il debitore provvederà al rimborso pari al 50% del debito residuo con **Regione Puglia (Privilegiato Mobiliare)**, per una esposizione debitoria totale complessiva di **€459,77**. Il suddetto importo verrà esdebitato nella misura del 50%. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare il debitore da tale debito in un tempo congruo, commisurato all'età lavorativa del medesimo, nonché in considerazione della natura del credito e



della deteriorabilità dello stesso. L'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle seguenti modalità:

- Debito residuo: €459,77
- Rata originale: € -
- Data di estinzione originale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 50%): **€229,89**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
€19,16 x nr. 12 rate (dalla 1° alla 12° rata dopo i crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 12 rate mensili;
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2025 (comprensivo dell'anno per la richiesta moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).

F. Il debitore provvederà al rimborso dei compensi legali dell'**Avv. Raffaele Fusco (Privilegiato Mobiliare)** per l'assistenza dello stesso nella presente procedura e la redazione del presente piano- per un importo concordato di **€3.600,00**, da rateizzare nel piano unitamente agli ulteriori debiti come innanzi elencati. Il suddetto importo sarà indi restituito nelle seguenti modalità:

- Debito residuo: **€3.600,00**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
€100,00 x nr. 36 rate (dalla 1° alla 36° rata dopo i crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 36 rate mensili (nr. 3 anni);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2027 (comprensivo dell'anno per la richiesta moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le somme dovute all'Organismo di Composizione della Crisi, **O.C.C. - Commercialisti Foggia (Privilegiato - Prededuzione)**, ammontanti ad **€5.400,00**, da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere nel corso del primo anno del piano di rientro, nel periodo richiesto di moratoria:

- Debito residuo: **€5.400,00**
- Nuova rata a seguito di omologa del piano:
€450,00 x nr. 12 rate (dalla 1° alla 12° rata nell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili)
- Totale rate: nr. 12 rate mensili (nr. 1 anno);
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano: 2024 (comprensivo dell'anno per la richiesta moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili).



PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO - CREDITI IN PREDEDUZIONE (1 anno di moratoria)

Creditore	Classe	Debito residuo	Esdeb. %	Nuovo debito	Rata	Durata	Tempo di soddisfacimento
1	OCC - Avv. Santoro	€5.400,00	-	€5.400,00	€450,00	nr. 12 mesi	dalla 1° alla 12° rata nell'anno di moratoria
	Totale 1)	€5.400,00		€5.400,00		nr. 1 anno	Anno 2024

PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO RESIDUO (9 anni)

Creditore	Classe	Debito residuo	Esdeb. %	Nuovo debito	Rata	Durata	Tempo di soddisfacimento
A	Agos Ducato	€7.809,41	-60%	€3.123,76	€65,08	nr. 48 mesi	dalla 1° alla 48° rata dopo la moratoria
B	Intesa San Paolo	€20.796,56	-60%	€8.318,62	€100,00 €146,61	nr. 48 mesi nr. 24 mesi	dalla 1° alla 48° rata dopo la moratoria dalla 49° alla 72° rata dopo la moratoria
C	IFIS NPL	€75.164,96	-60%	€30.065,98	€100,00 €150,00 €250,00 €300,00 €418,36	nr. 12 mesi nr. 24 mesi nr. 12 mesi nr. 24 mesi nr. 36 mesi	dalla 1° alla 12° rata dopo la moratoria dalla 13° alla 36° rata dopo la moratoria dalla 37° alla 48° rata dopo la moratoria dalla 49° alla 72° rata dopo la moratoria dalla 73° alla 108° rata dopo la moratoria
D	Comune Foggia	€1.061,00	-50%	€530,50	€44,21	nr. 12 mesi	dalla 1° alla 12° rata dopo la moratoria
E	Regione Puglia	€459,78	-50%	€229,89	€19,16	nr. 12 mesi	dalla 1° alla 12° rata dopo la moratoria
F	Avv. Fusco	€3.600,00	-	€3.600,00	€100,00	nr. 36 mesi	dalla 1° alla 36° rata dopo la moratoria
	Totale A+B+C+D+E+F)	€108.891,71		€46.399,73			nr. 9 anni
	Totale 1+A-F)	€114.291,71		€51.799,73			nr. 10 anni

Sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

E' da escludere la convenienza della liquidazione del patrimonio rispetto al presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto l'unico bene di proprietà del sig. Mercaldi è costituito dall'appartamento adibito ad abitazione familiare dello stesso. Si consideri che il valore di mercato dell'immobile ammonta a circa €100.000,00, come risulta dalla interrogazione della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate - Anno 2021 - 2° semestre - Abitazioni di tipo economico. Di fatto, con il presente piano si propone ai creditori, **tutti chirografari**, il pagamento, seppur rateizzato, di importi superiori rispetto a quelli che realizzerebbero con la vendita coatta del bene immobile.

Difatti, l'eventuale liquidazione del bene porterebbe, verosimilmente, all'aggiudicazione dell'immobile nel 2026/2027 e all'approvazione del piano di riparto molto probabilmente verso l'inizio dell'anno successivo, come può facilmente evincersi all'esperienza delle vendite forzose dei beni immobili nel territorio della Provincia di Foggia ove i beni immobili non vengono aggiudicati, ottimisticamente, prima della terza/quarta vendita all'asta, con i conseguenziali ribassi previsti dalla Legge.

Difatti, partendo dal prezzo base d'asta pari al valore di mercato (€100.000,00), qualora l'immobile fosse venduto coattivamente (procedura esecutiva o liquidazione del bene) e fosse aggiudicato (inverosimilmente) al **secondo tentativo di vendita**, si realizzerebbe la somma di €56.000,00; mentre, se fosse aggiudicato plausibilmente (in ragione dell'esperienza delle vendite forzose sul territorio) al **terzo tentativo di vendita**, si realizzerebbe la somma di €42.000,00 circa, tenuto conto dei relativi ribassi previsti dalla Legge; da ultimo se l'immobile fosse aggiudicato al **quarto tentativo di vendita**, si realizzerebbe la somma di €32.000,00 circa. Occorre, inoltre considerare che con tale somma si soddisferebbero, in realtà solo parzialmente, le ragioni creditizie di alcuni creditori. Di contro, con il presente piano, verrebbero soddisfatte le ragioni di tutti i creditori.

Non di meno, non può sottacersi che tra i creditori non sussistono creditori privilegiati e l'immobile non risulta gravato da ipoteca.

A fronte delle suddette argomentazioni, ne discende che **dalla effettiva liquidazione dell'unico bene immobile del debitore, con un ragionamento prognostico ed esperienziale, non si ricaverebbe un valore maggiore rispetto a quello offerto e falcidiato a tutta la massa creditoria.**

Difatti, la suddetta proposta, pur contemplando la decurtazione dei crediti chirografari, in assenza di crediti di natura privilegiata, è in grado di assicurarne il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile in ragione della collocazione



Tanto premesso, il sig. Mercaldi Giuseppe, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Foggia, affinché, visto l'art. 70 del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di comparizione, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi / Gestore della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.

Chiede, altresì, la concessione di **nr. 12 mesi di moratoria** al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededuzione, del credito dell'O.C.C. – Commercialisti Foggia.

Da ultimo si chiede **la sospensione della procedura esecutive in corso, nella forma del pignoramento presso terzi / stipendio del debitore.**

Nell'ambito di ristrutturazione del proprio debito, l'istante debitore **chiede la formula della transazione novativa**, a saldo e stralcio di quanto dovuto e con **liberazione degli altri eventuali coobbligati.**

Chiede, da ultimo, sin da ora che l'Ill.mo Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare integrazioni / modifiche alla proposta e produrre nuovi documenti.

In subordine, sin da ora si evidenzia che il prospettato piano possa anche valutarsi, laddove ricorrano i presupposti, e nel caso di mancata meritevolezza dell'istante, quale accordo tra creditori (concordato minore).

Salvis juribus

Lucera/Foggia, 19/06/2023

Avv. Raffaele Fusco



Mercaldi Giuseppe

